



COMUNE DI VICENZA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

Il COMUNE DI VICENZA con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 98, C.F. 00516890241, rappresentato dall'Arch. Carlo Andriolo, Direttore del Settore Mobilità e Trasporti (di seguito "Comune"), domiciliato per la carica presso la sede municipale,

E

il Sig./la Sig.ra Massi Manuela nato/a a La Spezia il 25/05/1965, residente a Vicenza, via Adige n. 135, c.a.p. 36100, C.F. MSSMNL65E65E463J (di seguito "Collaboratore"),

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 è consentito il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo a cui non sia possibile far fronte con personale in servizio;
- b) con determina dirigenziale n. **1377** del **30.06.2010** è stata rilevata la necessità di avviare la procedura per l'affidamento di un incarico di Collaborazione coordinata e continuativa per esperto in gestione amministrativa, finanziaria e comunicativa di progetti europei, con compiti di collegamento amministrativo tra settore mobilità e ragioneria – politiche comunitarie;
- c) con determina n. **2568** del **17.11.2016** è stato approvato l'elenco dei punteggi finali per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto e la candidata dr.ssa Manuela Massi è risultata idonea, collocandosi al primo posto;
- d) con lettera P.G.N. **148188** del **21.11.2016**, la dr.ssa Massi Manuela ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in oggetto;
- e) l'accettazione dell'incarico da parte della dr.ssa Massi Manuela non comporta vincoli di subordinazione con il Comune di Vicenza ed esclude ogni forma di assoggettamento gerarchico e di inserimento organico nell'attività dello stesso;
- f) il collaboratore risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze adeguati a soddisfare l'esigenza sopra indicata ed è disponibile a fornire la prestazione di collaborazione oggetto del presente contratto;





COMUNE DI VICENZA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ART. 2) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Il Comune affida al collaboratore, che accetta, un incarico individuale di collaborazione, avente per oggetto come già indicato nell'Avviso Pubblico del 05.09.2016 P.G.N. 111749/2016, le seguenti attività:

- gestione amministrativa, finanziaria e rendicontativa del progetto CE243 SOLEZ, a supporto dei servizi e delle funzioni del Settore Mobilità e Trasporti ed in coordinamento con l'ufficio Ragioneria – Politiche Comunitarie;
- supporto tecnico agli uffici comunali del Settore Mobilità e Trasporti, che dovrà comprendere anche l'attività formativa del personale comunale interessato, sia per l'apprendimento delle modalità di sviluppo efficace delle attività di progetto, sulla base delle linee guida del programma Interreg Central Europe, sia per l'acquisizione di un buon livello di conoscenza della terminologia inglese di settore, necessaria alla redazione dei documenti di progetto e alla partecipazione ad eventi transnazionali;
- supporto al coordinamento e gestione delle attività di progetto sia a livello locale che transnazionale relative e gestione del relativo budget;
- azioni di monitoraggio e supporto tecnico-amministrativo alle attività previste dal ruolo del Comune di coordinatore;
- rendicontazione delle spese relative al progetto e di tutta la documentazione inerente alla gestione del progetto;
- coordinamento delle attività di rendicontazione generale in qualità di coordinatore ed in collaborazione con il Controllore di Primo Livello;
- predisposizione di ogni atto amministrativo richiesto dallo sviluppo delle attività sia tecniche che finanziarie;
- azioni di collegamento amministrativo tra uffici, con particolare riguardo alla Ragioneria e ad eventuali altri settori comunali coinvolti, e organi istituzionali, inclusi la Managing Authority finanziatrice del progetto e le istituzioni partner di progetto;





COMUNE DI VICENZA

- coordinamento e supporto alla realizzazione di meeting locali, nazionali e transnazionali e relativa partecipazione;
- coordinamento delle attività di comunicazione e divulgazione delle attività di progetto, nel rispetto di tempi e modi indicati nel progetto, e supporto nello sviluppo dei materiali comunicativi;
- elaborazione di presentazioni in italiano e inglese rivolte al pubblico locale e/o transnazionale;

Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dall'incaricato secondo le modalità previste dalle linee guida del programma Interreg Central Europe 2014-2020 e attraverso la **presentazione di una relazione annuale**, da presentarsi al Dirigente responsabile del Settore Mobilità e Trasporti.

L'incarico si inserisce nell'ambito del progetto CE243 SOLEZ, come indicato dalla programmazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 16/06/2016.

ART. 3) NATURA DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa con espressa esclusione di ogni rapporto di subordinazione e senza l'osservanza di specifici orari, salva la coordinazione con l'orario degli altri dipendenti per poter svolgere l'incarico.

Il presente contratto non dà diritto all'assunzione presso il Comune di Vicenza.

ART. 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione con la necessaria diligenza e in maniera autonoma, conformemente ai criteri indicati dal Comune mediante il coordinamento del coordinatore responsabile Arch. Carlo Andriolo Direttore del Settore Mobilità e Trasporti.

Il collaboratore al fine di rendere la collaborazione al meglio, avrà facoltà di utilizzare le strutture, le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l'espletamento dell'attività che Il Comune metterà a disposizione. Il collaboratore è in tale caso responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lei affidati con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

Rimane comunque ed in ogni caso ferma ed impregiudicata la piena autonomia tecnica e organizzativa del collaboratore in relazione alle concrete e specifiche modalità tecniche di svolgimento della collaborazione stessa e l'assenza di ogni vincolo di tipo gerarchico e/o di subordinazione personale nei confronti del Comune di Vicenza.





COMUNE DI VICENZA

Il collaboratore si impegna a prestare la collaborazione di cui sopra anche non in modo esclusivo a favore del Comune di Vicenza purché non in concorrenza con questa, sulla base dei reciproci impegni ed interessi, rispettando comunque le incompatibilità previste dalla legge.

Il collaboratore dichiara, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità, che per le prestazioni previste dal presente contratto presenterà tutta la documentazione necessario ai fini del pagamento nei limiti previsti nell'Avviso Pubblico pubblicato in data 05.09.2016 con P.G.N.111749/2016.

Il collaboratore dichiara, inoltre, che l'attività oggetto del presente contratto, non interferisce né è incompatibile in punto di fatto e di diritto con eventuali altre sue attività lavorative.

Rimane inteso tra le parti che le prestazioni di cui trattasi sono configurate quale contratto d'opera, ai sensi dell'articolo 2222 del cod. civ.

Per lo svolgimento dell'incarico Il collaboratore potrà operare in collaborazione con gli uffici comunali e assumere contatti diretti con Enti Pubblici e privati compresi organismi nazionali ed internazionali.

Il collaboratore dichiara di esentare il Comune di Vicenza da ogni responsabilità dovuta allo svolgimento dell'incarico.

L'incarico sarà svolto presso l'Ufficio Politiche Comunitarie ed il Settore Mobilità e Trasporti in coordinamento orario con il personale degli uffici coinvolti.

Il Direttore del Settore avrà cura che siano forniti al collaboratore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il collaboratore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

Il collaboratore dovrà svolgere l'incarico personalmente senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Qualora il collaboratore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, il Comune chiederà che il collaboratore stesso si conformi entro 2 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno a proprio favore.

ART. 5) RISULTATI

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, cede al Comune ogni e qualsiasi





COMUNE DI VICENZA

diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

Il collaboratore si impegna a presentare al direttore del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza una relazione annuale sulle attività svolte.

ART. 6) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati e il collaboratore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

ART. 7) DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera a decorrere dal 01.12.2016 ed a concluderla entro il 31.05.2019, fermo restando l'impegno a garantire la presentazione dei report tecnico e finanziario finale alla Managing Authority e fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Managing Authority.

Il rapporto di collaborazione viene sospeso in caso di maternità, adozione o affidamento per il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità.

In ogni caso il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell'attività indicata nel contratto.

Nei casi suindicati, salvo diverso accordo tra le parti, la sospensione del rapporto non produrrà effetti sulla naturale scadenza del contratto sopra indicata.

La malattia o l'infortunio del collaboratore, comportano la sospensione del rapporto per il periodo in cui la prestazione diventa inesigibile.

Qualora la sospensione per malattia o infortunio si protragga per un periodo complessivamente superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto il Comune potrà recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

In ogni caso tutte le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del collaboratore previste dal presente articolo comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del Comune e la conseguente rideterminazione dell'importo da corrispondere in relazione alla percentuale dell'attività svolta e all'utilità dell'Amministrazione che risulti dalla relazione del coordinatore.

E' escluso il rinnovo del rapporto. E' ammessa la proroga quando essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.





COMUNE DI VICENZA

ART. 8) COMPENSO

Il corrispettivo mensile per la prestazione viene determinato in Euro 2.000,00 oneri fiscali e previdenziali compresi, in relazione alla natura della prestazione, alle competenze ed impegno richiesti al collaboratore e all'utilità conseguita dal Comune.

I pagamenti del compenso dovuto avverranno con cadenza mensile a presentazione di regolare documentazione rendicontativa, previa attestazione da parte del coordinatore responsabile che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Il Comune, sul corrispettivo pagato, provvederà a versare a sua cura le ritenute a carico dell'Ente nella misura dovuta a norma di legge.

Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l'espletamento della propria attività a favore del Comune (quali, ad esempio, le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale) non saranno rimborsate e rimarranno a totale carico del collaboratore.

Le eventuali spese di missione sostenute dal collaboratore saranno rimborsate dal Comune purché previamente e regolarmente autorizzate per iscritto, secondo le modalità stabilite dal Comune.

Dal presente contratto non matureranno a favore del collaboratore mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico del Comune.

ART. 9) COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna parte si impegna a provvedere alle coperture assicurative obbligatorie, di propria competenza.

Il collaboratore s'impegna a corrispondere, su semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento sia da effettuare successivamente al disciolto rapporto di collaborazione oggetto del contratto.

ART. 10) ESTINZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.
3. Salve le ipotesi di cui ai precedenti articoli 4 e 7, il contratto è risolto unilateralmente dall'Ente





COMUNE DI VICENZA

committente prima del termine nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
- b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

4. In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla percentuale dell'attività svolta e all'utilità dell'Amministrazione che risulti dalla relazione del coordinatore, tenendo conto anche dell'eventuale mancato preavviso.

5. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informata che il Comune è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. Quest'ultimo effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 12) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

ART. 13) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviano al Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 10/12/2008, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 23/09/2009, alla disciplina vigente per le Pubbliche Amministrazioni in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 14) REGISTRAZIONE





COMUNE DI VICENZA

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di Vicenza
f.to Arch. Carlo Andriolo
Dirigente Settore Mobilità e Trasporti

Il collaboratore
f.to dr.ssa Manuela Massi

Vicenza, 30/11/2016

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il collaboratore dichiara espressamente e specificatamente di approvare gli articoli: 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, 5) RISULTATI, 6) OBBLIGO RISERVATEZZA, 7) DURATA DELLA COLLABORAZIONE, 8) COMPENSO, 9) COPERTURE ASSICURATIVE E 10) ESTINZIONE DEL CONTRATTO.

Vicenza,

Il collaboratore f.to Manuela Massi

